



## CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

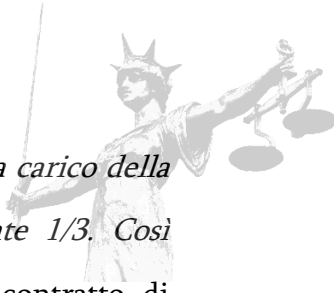
|          |          |         |                  |
|----------|----------|---------|------------------|
| dott.ssa | Daniela  | LOCOCO  | Presidente       |
| dott.    | Leonardo | SCIONTI | Consigliere rel. |
| dott.ssa | Chiara   | ERMINI  | Consigliere      |

nel procedimento *ex art.* 351 c.p.c., in epigrafe indicato ha pronunciato la seguente

### - ORDINANZA -

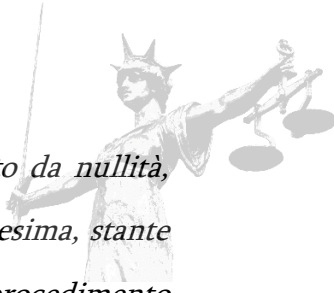
- lette le note scritte *ex art.* 127 ter c.p.c. depositate in atti, a seguito di trattazione scritta dell'udienza tenuta dinanzi al Consigliere Istruttore e udita la relazione;

- rilevato che il Lodo arbitrale rituale emesso dall'Arbitro Unico in data 12/03/2025 così disponeva: “...L'Arbitro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice e condann Controparte\_1 a corrispondere immediatamente all'attore l'importo di € 48.262,22 oltre interessi moratori, *ex d.lgs. n. 231/2002*, dal giorno del dovuto al saldo; respinge la prima e la seconda domanda di parte convenuta; in parziale accoglimento della terza domanda di parte convenuta, operate le necessarie compensazioni di cui motivazione, condanna parte attrice a corrispondere immediatamente a parte convenuta la somma di € 1.135,00; rigetta ogni altra domanda delle parti; condann Controparte\_1 [...] a sopportare i 2/3 delle spese del procedimento arbitrale e CP\_2 ha sopportare il residuo 1/3, con il vincolo della solidarietà tra loro, liquidate in € 6.299,00 già detratto l'acconto versato quale onorario dell'Arbitro, oltre spese generali, Iva e CAP; liquida in complessivi € 4.000, oltre spese generali, Iva e CAP le spese legali sostenute dall'attore che pone oltre alle spese di CTU, a quelle per



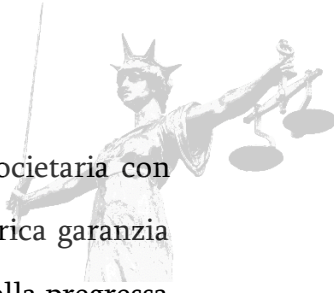
*l'introduzione del procedimento arbitrale e alle successive occorrenze a carico della convenuta nella misura dei 2/3, compensando tra le parti il restante 1/3. Così deliberato..."; che la causa aveva ad oggetto l'inadempimento del contratto di subappalto da parte di Controparte\_1 ("IS"), sub-committente, nei confronti della ditta individuale CP\_2 ("VZ"), in persona del titolare omonimo, non avendo la prima corrisposto il pagamento dei compensi alla seconda per i lavori svolti, sul presupposto della mancata corrispondenza tra il detto importo, i SAL maturati e gli acconti già versati; che peraltro la società immobiliare contestava, con proposizione di riconvenzionale, alla ditta edile la sussistenza di vizi e difetti di costruzione sulle predette opere;*

*- rilevato, ancora, che: l'odierna appellante, <sup>C</sup> formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo deducendo la sussistenza sia del *fumus boni iuris*, che del pregiudizio grave ed irreparabile: "...Sussistono gravi nullità (ai sensi degli artt. 829 c.1 nn. 12 e 11 c.p.c.) come già ampiamente esposto da questa difesa nell'atto di impugnazione del lodo, che inficiano il lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico Avv. Daniela Errico in data 10/03/2025. Dette nullità integrano esse stesse, ad avviso di chi scrive, quei gravi motivi che l'art. 283 c.p.c. pone alla base di una richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, sostanziando, altresì al contempo il c.d. "fumus boni iuris". (...) La manifesta fondatezza dei motivi di impugnazione ben potrebbe considerarsi, da sola, idonea a determinare l'ingiustizia dell'esecuzione provvisoria della decisione, integrando, essa stessa la fattispecie dei "gravi motivi di cui all'art. 830 c.p.c. - Con riferimento al periculum in mora, non sussiste alcun elemento di garanzia che permetta di ritenere possibile il recupero di somme palesemente non dovute che Controparte\_1 fosse costretta a versare all'impresa CP\_2, per effetto della decisione oggi impugnata. Infatti, il sig. CP\_2 non è proprietario di immobili, come da ispezione ipotecaria già allegata all'atto di impugnazione ...) e l'impresa individuale di cui lo stesso è titolare ha cessato l'attività, come da visura camerale che nuovamente si allega. (...) L'evidente impossibilità di recuperare le somme che Controparte\_1 fosse costretta a*



versare al CP\_2 in ottemperanza di un lodo manifestamente affetto da nullità, comporterebbe un pregiudizio grave ed irreparabile a carico della medesima, stante la nullatenenza del sig. CP\_2, il quale ha cessato, nelle more del procedimento arbitrale, l'attività della ditta di cui era titolare, sottraendosi, così, ad ogni responsabilità nei confronti dell'odierno istante..."; con decreto presidenziale inaudita altera parte in data 01-02/05/2025, "...osservato sotto il profilo del periculum, che parte appellante documenta la cessazione della impresa individuale e la assenza di beni immobili da eventualmente aggredire per la restituzione,..."; l'appellato Co, in qualità di titolare dell'omonima ditta si costituiva nella presente procedura incidentale eccependo l'infondatezza della relativa istanza tanto in fatto, quanto in diritto sia in punto di *fumus* che di *periculum*; deduceva che era effettivamente stata chiusa la ditta individuale ma soltanto in quanto era stata contestualmente aperta dal medesimo la Controparte\_5 proprio a testimonianza dell'aumentato giro di affari e chiedeva, pertanto, la revoca della già concessa sospensione in sede presidenziale;

- ritenuto che l'appellante C, in ordine al *fumus boni iuris*, lamentava nullità del Pt\_1 per omessa parziale motivazione in ordine ad eccezioni sollevate (accordo costo imbiancatura e produzione tardive di fattura) e contraddittorietà di motivazione (condanna di C a pagare due volte le stesse lavorazioni, calcolandone i costi una volta ad ore ed una volta a misura), tutte circostanze che meriteranno certo più attenta disamina in sede di merito, ma che – allo stato – non possono costituire presupposti per la valutazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione; in ordine al *periculum in mora*, evidenziava da un lato la nullatenenza dell'appellato/creditore e dall'altro lato l'inattività della ditta e la sua chiusura, circostanze in parte confermate in parte non smentite; che sotto tale ultimo aspetto esse possono effettivamente rappresentare pregiudizio in danno dell'impugnante per il caso di esecuzione del lodo nelle more del presente giudizio, ai fini di eventuale ripetizione per il caso di accoglimento del gravame, non risultando da un lato beni immobili di proprietà dell'impugnato e dall'altro lato essendo stata confermata la



riapertura della medesima attività da parte dell'impugnato in forma societaria con autonomia patrimoniale perfetta, circostanza che non aumenta la generica garanzia patrimoniale, sempre che la stessa sia faccia garante dell'obbligazione della pregressa ditta del CP\_2 ;

- ritenuto, conseguentemente, che pare equo, al fine di soddisfare le ragioni dell'impugnato <sup>Par</sup> ma contemporaneamente senza costituire pregiudizio per l'impugnante <sup>C</sup> in caso di accoglimento del gravame, disporre la riforma del decreto presidenziale nel senso della reiezione dell'istanza di sospensiva con contestuale previsione che l'esecuzione del Lodo sia subordinata alla prestazione di cauzione da parte dell'impugnato fino alla concorrenza della somma in esecuzione, nelle forme della fideiussione a prima richiesta ad opera di primario istituto assicurativo o bancario per la durata dell'intero giudizio di secondo grado;

**- PER QUESTI MOTIVI -**

in riforma del decreto presidenziale reso *inaudita altera parte*,

**RESPINGE** l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo, subordinando, tuttavia, l'avvio o comunque il prosieguo dell'esecuzione alla prestazione di cauzione da parte dell'impugnato CP\_2 , attuale creditore procedente, fino alla concorrenza della somma in condanna, per capitale, accessori e spese, nelle forme della fideiussione a prima richiesta ad opera di primario istituto assicurativo o bancario per la durata dell'intero giudizio di secondo grado.

Spese al merito.

Si comunichi.

Firenze, 01.07.2025

LA PRESIDENTE  
Daniela Lococo